CISL SCUOLA
Abruzzo Molise

RICORSO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

Docenti, ATA ed educatori, attualmente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, interessati al ricorso sono tutti coloro che non hanno usufruito delle ferie maturate entro la scadenza del contratto negli ultimi 10 anni.
Chi è interessato ad aderire al ricorso può compilare il seguente form:

https://forms.gle/CQNLiaFZExdiLoou6

Per ulteriori informazioni vi aspettiamo nelle sedi CISL Scuola
Pescara, li 18/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE
(Davide Desiati)

Sede legale: Via dei Sanniti n.18 – 65100 **PESCARA** – tel.08561082 – fax 08561082 – email: cislscuola.abruzzo@cisl.it
SEGRETARIO GENERALE REGIONALE: DAVIDE DESIATI - tel. 3473924383

Lanciano

Centralino Tel. 0871/330300
Fax Tel. 0871/330914
Pubblicità Tel. 085/441231

e-mail: red.lancianovasto@ilcentro.it

A. MANZONI & C. S.p.a.
www.manzoniadvertising.it
085.441231

TRIBUNALE » INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Insegnanti con contratti a tempo, riconosciuto il diritto alle ferie

Prime sentenze delle sezioni lavoro di Lanciano e Chieti favorevoli ai docenti che hanno fatto ricorso Orecchioni (Cisl Scuola): «Con queste vertenze si possono chiedere fino a dieci anni di arretrati»

di Stefania Sorge
LANCIANO

Prime sentenze in Abruzzo che riconoscono il diritto alle ferie per i docenti precari. Le hanno emesse le sezioni lavoro dei tribunali di Lanciano e Chieti, a cui alcuni insegnanti non di ruolo della provincia si sono rivolti per vedere riconosciuto il per le ferie maturate e non godute durante gli anni di insegnamento.

«Contrariamente al sentire comune, secondo cui gli insegnanti hanno tante ferie, nel caso dei docenti con contratti al 30 giugno avviene l'esatto contrario», spiega l'avvocato **Francesco Orecchioni** che, insieme alla Cisl Scuola, assiste i ricorrenti, «a questi lavoratori le ferie non vengono riconosciute. L'aspetto fuorviante, che riguarda il comparto scuola, sono i periodi di sospensione delle lezioni. In questi anni, cioè, l'amministrazione ha agito considerando come ferie le vacanze di Natale e di Pasqua, i ponti, i giorni in cui la scuola era chiusa per neve e via dicendo, che decurtava dal totale pagando solo i giorni rimanenti. Praticamente questi lavoratori facevano le ferie a loro insaputa».

La questione è nata dalla categoria dei medici, tra i primi ad intentare azioni giudiziarie re delle ferie, non può essere automaticamente considerato in ferie, come è avvenuto sinora. I nodi piano piano stanno venendo al pettine. Queste sentenze chiariscono che ci deve essere richiesta, anzi che il datore di lavoro deve sollecitarla».

I ricorsi, infatti, sono stati accolti poiché non c'era prova che il ministero dell'Istruzione e del merito avesse invitato la parte ricorrente a fruire delle ferie. «Con queste vertenze si possono richiedere fino a dieci anni di arretrati», aggiunge l'avvocato Orecchioni, «il che significa che anche chi è stato precario in passato può fare ricorso. Quelli depositati nei tribunali della provincia sono già una ventina, ma contiamo di arrivare almeno a un centinaio».

Lezione in una scuola: riconosciuto il diritto alle ferie dei docenti precari. A destra l'avvocato Orecchioni

» Le istanze accolte perché non c'è prova che il ministero avesse invitato i ricorrenti a fruire dei giorni di riposo

per le ferie non godute. La Cassazione ha prima affermato in generale il principio del diritto alle ferie per chi non era stato posto in condizione di farle, e poi ha capovolto la questione: è il datore di lavoro che "deve assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo formalmente a farlo e nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile che, in mancanza, perderebbe la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto". «Un principio che si applica anche al comparto scuola», afferma il legale, «i dipendenti della scuola non possono scegliersi durante l'anno quando fare le ferie, con il presupposto che ne godranno durante l'estate. Ma non i precari, i cui contratti finiscono al 30 giugno. Nei periodi di sospensione delle lezioni, se il lavoratore non ha chiesto di frui-